MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 2

La restituzione d'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto potra' essere operata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche nel modo stabilito nei successivi articoli.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it